

REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 209/88 relativo alla fissazione di importi supplementari per le importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede la possibilità di introdurre importi supplementari rispetto ai prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui si tratta del settore della carne suina se il prezzo d'offerta franco frontiera è inferiore al prezzo limite; che le modalità della determinazione del prezzo d'offerta franco frontiera sono definite nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 209/88 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, per agevolare i procedimenti amministrativi, è opportuno paragonare prezzo d'offerta e prezzo limite in ecu ed esprimere quindi il prezzo d'offerta franco frontiera in ecu, mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di

conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 209/88 sono aggiunti i seguenti commi:

• Il prezzo di offerta è espresso in ecu in base ai prezzi di cui al primo comma, rilevati nella moneta nazionale dello Stato membro interessato e convertiti in ecu mediante i tassi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione⁽⁸⁾ vigenti il giorno in cui sono rilevati i prezzi di cui si tratta.

Tuttavia, se i prezzi di cui al primo comma riguardano un periodo mensile, essi sono convertiti in ecu, applicando la media mensile dei tassi in questione.

(¹) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
 (³) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 21 del 21. 1. 1988, pag. 5.

(⁶) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.
 (⁷) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 8.